

Assicurazione della Responsabilità Civile dei Membri degli Organi Collegiali Federazioni Sportive Nazionali

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A., società registrata in Belgio e soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio.

LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria rappresentanza italiana. Numero di registrazione: I.00151

Prodotto: polizza Federazioni Sportive Colpa Lieve

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia per le Persone Assicurate:** l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
 - ✓ L'assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più soggetti Assicurati;
 - ✓ L'assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più Soggetti Assicurati e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei soggetti assicurati responsabile per Colpa grave;
 - ✓ L'assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno più soggetti assicurati e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei soggetti assicurati responsabili.
 - ✓ L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- ✓ **Garanzia per Costi e Spese:** ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, i Costi e le Spese per resistere all'azione del terzo danneggiato contro le Persone Assicurate sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale della presente Polizza, in aggiunta allo stesso.
- ✓ **Estensioni di copertura:** consultare il DIP Aggiuntivo Danni o le Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo delle Estensioni di copertura.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale per Sinistri derivanti da:

- ✗ dolo – qualsiasi conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudine (common law);
- ✗ compensi degli Assicurati – qualsiasi conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- ✗ danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma (salvo eccezioni) e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
- ✗ attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo eccezioni;
- ✗ stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- ✗ inquinamento, amianto e muffe tossiche;
- ✗ possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005;
- ✗ responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice civile;
- ✗ circostanze/Fatti noti e/o denunciati prima della data di decorrenza della polizza;
- ✗ responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Persona Assicurata per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile.

Consultare le Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione di responsabilità civile è prestata nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questo contratto, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.
- ! Limite di Indennizzo (Massimale) e relativi sottolimiti ovvero gli importi che rappresentano l'obbligazione massima a carico dell'Impresa di Assicurazione, oltre al 25% in aggiunta allo stesso per costi e spese e che sono indicati nella Scheda di Polizza. Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del Massimale e non in aggiunta allo stesso. Gli Assicuratori saranno responsabili soltanto per l'Indennizzo degli importi eccedenti la somma indicata quale Franchigia nella Scheda di copertura.
- ! Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- ! L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie assicuratrici indicate nella Scheda di Copertura. Gli obblighi degli Assicuratori, in base ai termini del presente Contratto sottoscritto, sono individuali e non solidali e sono limitati per ciascuno esclusivamente alla quota da essi sottoscritta.
- ! Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministrazione nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.
- ! L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
- ! Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
- ! Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i Reclami originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- Per la sottoscrizione della polizza è necessario compilare e sottoscrivere un apposito questionario informativo
- L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
- Il contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistri il contraente deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile
- In caso di sinistro si deve fare immediata denuncia all'indirizzo e-mail indicato in polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio di Polizza dovuto agli Assicuratori deve essere pagato entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di effetto della copertura. Il premio deve essere pagato al Coverholder o Intermediario specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza nel giorno indicato nella Scheda di copertura senza tacito rinnovo o obbligo di disdetta da nessuna delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista la possibilità di rinnovo attraverso la clausola del tacito rinnovo, il contratto cessa alla sua naturale scadenza come indicato nel modulo del certificato di polizza.

